

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1962

(75^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Compensi per le ore d'insegnamento oltre l'orario d'obbligo » (1086) (D'iniziativa dei senatori Baldini ed altri) e « Orario di cattedra e ore supplementari negli istituti di istruzione secondaria » (1761) (D'iniziativa dei senatori Donati ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1356, 1357, 1359
BALDINI	1359
BERTOLA	1359
DONATI	1357, 1358
DONINI	1358, 1359
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1359
MONETI	1357
TIRABASSI	1358
ZACCARI, relatore	1356, 1358

« Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia » (1966) (D'iniziativa dei senatori Macaggi e Bellisario) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1359, 1360, 1361, 1362, 1363
BELLISARIO	1361, 1362

CARISTIA, relatore	Pag. 1359, 1360
DONATI	1360, 1361
DONINI	1360, 1361, 1362
LUPORINI	1360, 1362
MACAGGI	1360, 1362, 1363
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1362
VENDITTI	1360, 1361, 1363

« Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi » (2000) (D'iniziativa dei deputati Caiazza e Dal Canton Maria Pia) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	1348, 1351, 1352, 1355
CALEFFI	1348, 1349, 1351, 1352, 1355
DONATI	1350, 1354, 1355
DONINI	1355
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1348, 1350, 1351, 1355
MONETI	1350
VENDITTI	1348, 1350, 1352, 1355

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bertola, Bruno, Caleffi, Caristia, De Simone, Donati, Donini, Luporini,

Macaggi, Moneti, Pennisi di Floristella, Russo, Tirabassi, Venditti, Zaccari e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magri.

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei deputati Caiazza e Dal Canton Maria Pia: « Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1923, sulla istruzione professionale dei ciechi » (2000) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza e Dal Canton Maria Pia: « Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, non ci è stato possibile concludere nella scorsa seduta la discussione di questo disegno di legge, in quanto, essendo stati presentati degli emendamenti dal senatore Caleffi, non abbiamo potuto procedere al loro esame in attesa dei chiarimenti del Governo e delle eventuali osservazioni della Commissione finanze e tesoro.

Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato di sciogliere la riserva formulata nella precedente seduta e di volere, pertanto, esprimere in proposito il parere del Governo.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Gli emendamenti proposti dal senatore Caleffi sono sostanzialmente tre.

Il primo concerne l'intestazione dell'Istituto di Firenze il quale, nel disegno di legge al nostro esame, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, viene chiamato « Vittorio Emanuele II » mentre, secondo l'emendamento del senatore Caleffi, dovrebbe essere così indicato: « Istituto statale per

l'istruzione professionale ». Ora, dalle informazioni che ho avute, mi risulta che lo Istituto in oggetto viene indifferentemente indicato con l'una o con l'altra denominazione, cosicché, qualora non si dovessero approvare altri emendamenti, io vorrei pregare il senatore Caleffi di non insistere nella sua proposta dato che, nella formulazione attuale del disegno di legge in esame, lo istituto di Firenze è già sufficientemente indicato.

PRESIDENTE. Ufficialmente è cambiata la denominazione dell'Istituto?

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'intitolazione « Vittorio Emanuele II » è rimasta, direi, per una tradizione; però si è precisato che si tratta di un Istituto statale per l'istruzione professionale dei ciechi.

VENDITTI. Non si può distruggere il passato; alla base di questo emendamento c'è certamente una ragione politica e, pertanto, sono contrario.

CALEFFI. Vorrei precisare al senatore Venditti che il mio emendamento non è stato ispirato da alcuna ragione politica ma dal fatto che il presidente dell'Istituto stesso mi ha fatto osservare che oggi questo Istituto viene indicato nei termini che io ho proposto.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La cosa, ripeto, non è molto rilevante. Con la nuova denominazione si è innanzitutto precisato che si tratta di un Istituto statale, perchè in seguito all'avvento della Repubblica, tutto quello che era « regio », in materia di scuole, si è mutato in « statale »; poi si è aggiunto « per l'istruzione professionale dei ciechi ».

VENDITTI. L'Istituto « Umberto I » a Napoli continua ancora oggi ad essere denominato nella stessa maniera che in passato.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per quanto concerne

il secondo emendamento tendente a concedere al personale amministrativo delle scuole professionali per ciechi il riconoscimento, a tutti gli effetti, del servizio prestato dalla data iniziale di assunzione, debbo dire di essere contrario, in quanto non vedo la ragione per la quale, nell'atto in cui si concede al personale un miglioramento delle sue posizioni, si debba risalire alle origini e accordare questa retroattività che accrescerebbe l'onere e, quindi, accrescerebbe le difficoltà che già sono state prospettate da parte della Commissione finanze e tesoro.

Per quanto riguarda il terzo emendamento, quello cioè relativo agli spostamenti proposti per la tabella C, debbo premettere che, in realtà la modifica non sarebbe necessaria, perchè per questi istituti la modifica dell'organico è per legge consentita ogni biennio con un semplice decreto ministeriale; ogni due anni, cioè, il Ministero fa una ricognizione dello stato di fatto e adegua gli organici del personale insegnante alle nuove esigenze. Anche per questo emendamento dirò dunque che, subordinatamente all'approvazione di un altro emendamento il quale, secondo me, si rende indispensabile e per cui questo disegno di legge dovrà tornare alla Camera dei deputati, non mi oppongo a correggere la tabella C nel senso indicato dal senatore Caleffi, dato che egli ha avuto modo di accertare la effettiva necessità di aggiungere un posto di insegnante di lingua straniera e la possibilità di ridurre di due unità i posti degli insegnanti tecnico-pratici.

L'emendamento che a mio avviso si rende indispensabile è un altro.

Gli onorevoli colleghi sanno che la Commissione finanze e tesoro, dopo avere fatto alcune osservazioni, ha concluso il suo parere subordinando l'approvazione del disegno di legge alla formale assicurazione, da parte del Ministro competente, che il capitolo n. 70 possa sopportare il maggior onere senza richiedere l'integrazione a norma dell'articolo 40 della legge di contabilità. Naturalmente, ho fatto i dovuti accertamenti presso gli uffici ed ho appreso che il capitolo n. 70 dispone di un'assegnazione di 106 miliardi ed 800 milioni, talchè, i sette mi-

lioni, cioè il maggior onere, per le scuole di avviamento per i ciechi, possono essere agevolmente compresi. Però, nell'accertare questo, ho anche appurato una inesattezza nella quale si è incorsi, perchè, questo disegno di legge non riguarda soltanto le scuole di avviamento per i ciechi, ma interessa anche due istituti professionali, quello di Firenze e quello di Napoli, i quali non devono essere imputati per l'onere finanziario al capitolo n. 70, ma al capitolo n. 115 dell'esercizio in corso, per cui non comprendo perchè si sia fatto, invece, riferimento ai capitoli nn. 76 e 78 che concernono le spese di cancelleria ed altre cose del genere, le quali non hanno alcuna relazione con l'argomento al nostro esame.

Quindi, la spesa prevista nella misura di 12 milioni per l'attuazione della presente legge va distinta in un impegno di sette milioni per le scuole d'avviamento e in un impegno di cinque milioni per gli istituti professionali; i sette milioni dovranno fare carico al capitolo n. 70 ed i cinque milioni dovranno fare carico sul capitolo n. 115. Ecco, pertanto, la ragione per cui mi sembra necessario precisare nell'articolo 5 che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con il normale stanziamento del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi, per quanto riguarda le scuole di avviamento, e con il normale stanziamento del capitolo n. 115, per quanto riguarda gli istituti professionali.

Modificando l'articolo 5 in questo senso, ripeto, possiamo correggere la denominazione dell'Istituto di Firenze e fare quegli spostamenti nella tabella C secondo gli emendamenti proposti dal senatore Caleffi.

C A L E F F I. Sono lieto del fatto che il rappresentante del Governo si sia dichiarato favorevole ad accogliere il primo e il terzo dei miei emendamenti; poichè il secondo emendamento potrebbe ostacolare l'iter di questo disegno di legge, non voglio insistere oltre e quindi ritiro la proposta che ho fatta.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo fare presente un'altra osservazione che mi è stata comunicata questa mattina dagli uffici del mio Ministero.

Come gli onorevoli colleghi avranno visto, nelle tabelle B e C si parla di personale amministrativo, cioè segretari economi e applicati di segreteria. Ora, mi è stato detto che c'è una legge del 22 novembre 1961, numero 1282, la quale provvede alla sistemazione e all'adeguamento in organico di tutto il personale amministrativo delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale, compreso quello degli istituti per ciechi, al quale precedentemente si era sempre provveduto con provvedimenti legislativi *ad hoc*, talchè, in verità, questa indicazione particolare che viene fatta nel presente disegno di legge sembra non necessaria, anzi, secondo il parere degli uffici, creerebbe degli intralci perchè fissa con una legge dei numeri di organico che, invece, sulla base di quella legge generale, possono essere adeguati con provvedimenti amministrativi. Di conseguenza, penso che si potrebbe emendare il progetto anche in questo senso, eliminando dalle tabelle B e C ogni accenno al personale amministrativo che ha già avuto la sua sistemazione.

D O N A T I. Vorrei chiedere un'informazione.

L'onorevole Sottosegretario di Stato ha detto che gli organici vengono adeguati in via amministrativa; ora, quando facciamo una legge come questa, penso che in definitiva scavalchiamo la norma che consente, in via amministrativa, di regolare gli organici e, quindi, temo che veniamo a costituire una remora ai loro eventuali sviluppi, perchè, una volta fissati per legge gli organici, essi non saranno modificabili se non attraverso un'altra legge.

È una difficoltà già apparsa per altri istituti, per esempio, per l'Istituto d'arte della ceramica di Faenza, che è l'unico istituto d'arte il cui organico sia fissato per legge, per cui riesce impossibile adeguarlo alle nuove esigenze senza una nuova legge. Non vorrei perciò che creassimo anche qui que-

sto precedente e al riguardo gradirei sapere se è proprio necessario che gli organici vengano fissati nella legge.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La legge n. 1293 del 1955 prevede che le tabelle organiche delle scuole per i ciechi possano essere modificate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro; però, gli uffici del mio Ministero fanno presente che la prassi seguita nel passato era generalmente quella degli appositi provvedimenti legislativi e che tale sistema risulta più opportuno in relazione al particolare tipo delle scuole in questione e alle loro speciali esigenze. Quindi, l'ufficio legislativo del Ministero non vede delle difficoltà!

D O N A T I. Le difficoltà non sono per il presente, ma per il futuro!

V E N D I T T I. L'osservazione del senatore Donati è esatta; se c'è una legge, questa potrà essere modificata solo attraverso un'altra legge.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dubito sul fatto che questo provvedimento, il quale fissa gli organici degli insegnanti in luogo di un decreto ministeriale, precluda in futuro l'applicazione della norma generale della legge n. 1293.

D O N A T I. Vi prego di considerare se convenga fissare gli organici con un semplice decreto ministeriale, rendendoli così modificabili con un altro decreto ministeriale, piuttosto che legarci, con una legge, le mani per il futuro.

M O N E T I. Mi pare che non esista alcun ordine di scuole che non abbia l'organico fissato per legge; questo, però, non ha mai impedito a nessun istituto di accrescere i propri organici a seconda delle esigenze. Per esempio, nel caso delle scuole elementari, in una certa provincia, come si è potuto accrescere il numero degli insegnanti

e dei direttori didattici, quando per legge era fissato un dato numero di posti in organico?

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il problema non è questo; la discussione verte sul punto se questi organici per le singole scuole debbono essere fissati per legge oppure con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro. Ora, consultando la legge n. 1293, vediamo che nelle disposizioni transitorie si precisa: « Fermo restando il numero complessivo di posti di ruolo, le materie delle cattedre, e i posti di insegnanti tecnico pratici di cui sopra, potranno essere, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, modificati in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole e corsi ».

Quindi, si tratta esattamente della norma che viene trasfusa nell'articolo 2 di questo disegno di legge, e siccome non c'è la facoltà di ampliamento, lascerei le cose come stanno, con questo richiamo esplicito alla legge n. 1293, che nulla aggiunge e nulla toglie.

Circa l'altra questione, del personale amministrativo, la legge cui facevo riferimento, 22 novembre 1961, n. 1282, che determina gli organici del personale non insegnante delle carriere di concetto esecutive ed ausiliarie, stabilisce testualmente all'articolo 2: « La modifica delle piante organiche dei singoli istituti, scuole e convitti di istruzione tecnica e professionale, da effettuarsi secondo le tabelle A, B, C di cui all'articolo 1 della presente legge, viene deliberata dai rispettivi Consigli di amministrazione. La tabella complessiva di tutte le variazioni viene approvata entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro ».

La norma è quasi identica a quella relativa al personale insegnante, con questa differenza, che, mentre per il personale insegnante è il Ministero stesso che stabilisce le eventuali modifiche dell'organico, fermo restando il numero complessivo dei po-

sti, per il personale amministrativo le modifiche sono predisposte dal Consiglio di amministrazione. Spetta però sempre al Ministro ratificare le modifiche proposte con suo decreto di concerto col Ministro del tesoro.

Stando così le cose, sarei d'avviso di non modificare questa parte del disegno di legge, perchè le innovazioni potrebbero incontrare qualche resistenza nell'altro ramo del Parlamento e d'altronde non appaiono necessarie.

Mi limiterei quindi a suggerire l'accoglimento degli emendamenti proposti dal senatore Caleffi relativamente all'intitolazione dell'Istituto di Firenze e agli spostamenti della tabella C, nonchè l'emendamento da me proposto all'articolo 5, a proposito del quale devo precisare che, entrando la legge in vigore dal 1° ottobre successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e non essendoci capienza nei capitoli indicati per l'esercizio 1961-62, occorrerà spostare la decorrenza all'esercizio 1962-63.

C A L E F F I. Non insisto sull'emendamento aggiuntivo proposto per l'articolo 3.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La tabella A annessa alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, è sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.

È altresì sostituita con le tabelle B e C annesse alla presente legge, la tabella A di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

(È approvato).

Art. 2.

Fermo restando il numero complessivo di posti di ruolo indicati nelle annesse tabelle, le materie delle cattedre e i posti di insegnanti tecnico-pratici, potranno essere,

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

75ª SEDUTA (13 giugno 1962)

con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, modificati in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole e corsi.

Del pari con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, relativamente al personale di cui alle tabelle B e C, si farà luogo alla specificazione ed alla variazione delle qualifiche del personale tecnico, nonchè alla determinazione dei posti da coprire con personale incaricato.

(È approvato).

Art. 3.

Le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sono richiamate in vigore a partire dal 1º ottobre successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e sono estese anche alle scuole degli Istituti di istruzione professionale per i ciechi P. Colosimo di Napoli e Vittorio Emanuele II di Firenze.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Caleffi un emendamento tendente a sostituire le parole: « ... degli Istituti di istruzione professionale per i ciechi P. Colosimo di Napoli e Vittorio Emanuele II di Firenze » con le altre: « dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi P. Colosimo di Napoli e dell'Istituto statale per l'istruzione professionale dei ciechi di Firenze ».

V E N D I T T I. Ho già detto che per me l'emendamento dovrebbe, seppure, essere aggiuntivo, non sostitutivo. A Napoli abbiamo tutt'oggi un Istituto Margherita di Savoia, un altro Elena d'Aosta e un altro Umberto I.

C A L E F F I. Ho esibito al Presidente un foglio intestato dell'Istituto in questione. Chi scrive è il Presidente dell'Istituto stesso, il quale peraltro è monarchico, come il senatore Venditti, e chiede la modifica dell'intestazione.

V E N D I T T I. Qui non è questione di partito. L'onorevole Sottosegretario del resto non era contrario alla trasformazione dell'emendamento da sostitutivo in aggiuntivo. Se rimane sostitutivo, io voterò contro.

C A L E F F I. L'intestazione dell'Istituto è quella indicata, perciò insisto nel mio emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Caleffi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

In deroga alle norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, il personale insegnante e tecnico-pratico, anche se cieco, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio continuativo da almeno un triennio presso la scuola di avviamento per ciechi dell'Istituto « Ardizzone Gioeni » di Catania, è inquadrato, previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui alla annessa tabella A, purchè il servizio risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purchè possieda il prescritto titolo di studio.

Il personale di cui al precedente comma qualora non possieda il necessario titolo di studio, ma per documentata attività lodevolmente svolta presso la Scuola suindicata, per almeno un triennio continuativo, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate, e soprattutto nel campo tiflogico, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo con le stesse modalità di cui al precedente comma dal Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli nn. 70, 76 e 78 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Accogliendo le osservazioni del Sottosegretario per quanto riguarda l'indicazione dei capitoli, propongo la seguente formulazione dell'articolo 5:

« All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per la parte relativa alla scuola di avviamento professionale e per quella relativa all'istruzione professionale, rispettivamente a carico dei capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e per gli esercizi successivi, corrispondenti ai capitoli 70 e 115 del bilancio del Ministero stesso per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Passiamo ora all'esame delle tabelle allegato al disegno di legge.

TABELLA A

	Numero dei posti —
Presidi senza insegnamento	11
Cultura generale	11

Matematica ed elementi di scienze fisiche, naturali e d'igiene	11
Materie tecniche maschili	6
Materie tecniche femminili	5
Insegnanti tecnico-pratici maschili .	22
Insegnanti tecnico-pratici femminili .	15
Musica e canto	11

(È approvata).

TABELLA B

ISTITUTO PROFESSIONALE « P. COLOSIMO »
PER I CIECHI - NAPOLI

Scuola tecnica.

	Numero dei posti —
Presidi senza insegnamento	1
Cultura generale	1
Scienze	1
Lingua francese	1
Assistenti (a)	5
Insegnanti tecnico-pratici	16

Personale amministrativo:

Segretari economi	1
Applicati di segreteria	3

*Scuola secondaria
di avviamento professionale.*

Cultura generale	1
Matematica o contabilità	1
Assistenti (a)	1
Insegnanti tecnico-pratici	8
Vita di relazione	1
Scrittura e dattilografia	1

(a) Godono del trattamento giuridico ed economico previsto per gl'insegnanti tecnico-pratici degli Istituti di 2º grado e possono essere destinati all'insegnamento tecnico e tecnologico delle varie lavorazioni e considerati quali Capo-tecnici,

(È approvata).

TABELLA C

ISTITUTO PROFESSIONALE
«VITTORIO EMANUELE II» PER I CIECHI
FIRENZE*Scuola tecnica.*

	Numero dei posti
Preside senza insegnamento	1
Cultura generale	1
Scienze	1
Disegno e disegno professionale	1
Vita di relazione	1

Personale tecnico:

Assistenti (a)	4
Insegnanti tecnico-pratici	10

Personale amministrativo:

Segretario economo	1
Applicati di segreteria	3

Scuola professionale femminile.

Cultura generale	1
Merceologia, contabilità, conduzione aziendale	1

Personale tecnico:

Insegnanti tecnico-pratici	1
--------------------------------------	---

*Avviamento professionale maschile
e femminile.*

Cultura generale	2
Matematica, contabilità, conduzione aziendale	2
Materie tecniche	1
Economia domestica	1
Scrittura e dattilografia (di ruolo C)	1
Canto corale	1
Disegno geometrico	1

Personale tecnico:

Insegnanti tecnico-pratici (maschile)	3
Insegnanti tecnico-pratici (femminile)	3

(a) Uno degli assistenti può essere destinato alle funzioni tiftotecniche. Gli assistenti godono del trattamento giuridico ed economico previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli Istituti di secondo grado.

A questa tabella sono stati presentati dal senatore Caleffi i seguenti tre emendamenti: il primo tende a sostituire l'intestazione « Istituto professionale Vittorio Emanuele II per i ciechi - Firenze » con l'altra: « Istituto statale per l'istruzione professionale dei ciechi di Firenze ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Il secondo emendamento tende ad aggiungere, dopo la voce: « Vita di relazione 1 », la seguente: « Insegnante di ruolo di lingua straniera 1 ».

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Il terzo emendamento tende a sostituire, nella voce « Avviamento professionale maschile e femminile - Personale tecnico », le parole: « Insegnanti tecnico-pratici (maschile) 3; Insegnanti tecnico pratici (femminile) 3, con le altre: « Insegnanti tecnico-pratici (maschile) 2; Insegnanti tecnico-pratici (femminile) 2 ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Devo infine far presente che la Camera ci ha segnalato un errore di stampa nel suo messaggio; sotto la voce « Scuola professionale femminile - Personale tecnico » si deve leggere: « Insegnanti tecnico-pratici, 4 » e non « Insegnanti tecnico-pratici, 1 », come figura nel nostro stampato.

Metto ai voti la tabella C, quale risulta con gli emendamenti testè approvati e con la rettifica da me indicata.

(È approvata).

D O N A T I. Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge, vorrei proporre il seguente ordine del giorno:

« La Commissione 6ª del Senato, approvando il disegno di legge recante modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi, fa voti

che, in occasione della riforma burocratica allo studio dell'apposito Ministero, si disponga una procedura che consenta l'adeguamento degli organici delle varie scuole alle nuove necessità, senza appositi provvedimenti legislativi sui singoli ordini di scuole o sui singoli istituti ».

Il motivo della mia proposta è questo: esiste nella legislazione scolastica una norma secondo la quale un corso collaterale, quando abbia dimostrato per un triennio di essere vivo e vitale, deve essere posto in organico. Ma questo inserimento in pratica non avviene. Perché? Perché ogni singolo istituto (mi riferisco in particolare agli istituti di istruzione professionale, agli istituti tecnici, industriali, d'arte, eccetera) ha un organico fissato per legge e non è quindi possibile variarlo senza una legge *ad hoc*. Mille istituti, mille leggi da fare.

Ora, questa è una procedura elefantiaca, che impedisce l'adeguamento, sia nel senso dell'aumento, che in quello della diminuzione, degli organici. Negli istituti tecnici noi troviamo corsi collaterali plurimi che ancora non sono stati posti in organico benchè funzionino da dieci, quindici anni.

Il Ministero inoltre svolge appropriate indagini per stabilire se i corsi di organico siano o no sufficientemente frequentati e in conseguenza dispone: il corso tale è soppresso. Poi interviene il deputato A o B che dice: lasciamolo in vita ancora per un anno o per due. E così, di fatto, l'adeguamento degli organici non si verifica mai. Situazione gravissima, che deriva dal sistema legislativo vigente e che, come abbiamo visto in questa occasione, pone effettivamente il problema della elasticità degli organici, che deve essere possibile adeguare agevolmente alle reali esigenze della istruzione.

Si tratta in definitiva di una riforma delle strutture dello Stato che appare fondamentale e che deve essere studiata in una visione organica.

V E N D I T T I. Ma non si può invocare tutto ciò con un ordine del giorno.

D O N A T I. Solo per far presente al Ministero della riforma burocratica la difficile situazione nella quale il Ministero della pubblica istruzione si trova.

Riguardo alla osservazione del senatore Moneti, i direttori didattici sono stati aumentati a 800 con una certa legge, eppure, nonostante esistano circoli didattici con 120, 130 alunni, il Ministero non può sdoppiarli, perchè non può istituire neanche una nuova direzione didattica senza ricorrere ad una apposita legge.

Insomma, l'adeguamento delle strutture alla realtà è un fatto che si impone e l'iter legislativo non consente di attuarlo con quella rapidità che sarebbe necessaria.

Io auspico, pertanto, che si studi un sistema, che dovrebbe naturalmente essere approvato dal Parlamento, perchè sia possibile un adeguamento degli organici nelle scuole con procedure meno lente di quelle oggi in atto.

D O N I N I. Sono d'accordo.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

V E N D I T T I. Mi dichiaro contrario all'ordine del giorno.

C A L E F F I. Prima che venga posto in votazione il disegno di legge nel suo complesso, vorrei pregare il Presidente di fare il possibile perchè la trasmissione del provvedimento alla Camera avvenga sollecitamente.

P R E S I D E N T E. Farò quanto è nelle mie possibilità.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Compensi per le ore di insegnamento oltre l'orario d'obbligo » (1086) e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Donati ed altri: « Orario di cattedra e ore supplementari negli istituti di istruzione secondaria » (1761)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini, Moneti e Zaccari: « Compensi per le ore di insegnamento oltre l'orario d'obbligo », e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Donati, Bellisario, Zaccari, Moneti, Baldini e Ponti: « Orario di cattedra e ore supplementari negli istituti di istruzione secondaria ».

Ricordo ai colleghi che in una precedente seduta, la discussione sui due disegni di legge venne rinviata per consentire alla Sottocommissione, appositamente nominata, di elaborare un nuovo testo in cui fossero fusi i provvedimenti medesimi.

Do pertanto la parola al relatore, senatore Zaccari.

Z A C C A R I , *relatore*. Sui due disegni di legge venne già svolta ampia discussione in una precedente seduta. Non ripeterò quanto è stato già detto, mi limiterò bensì a richiamare l'attenzione dei colleghi sulle finalità dei due provvedimenti. Esse sono. primo, migliorare la retribuzione del lavoro straordinario degli insegnanti; secondo, contribuire ad un migliore funzionamento della scuola mediante l'opera di personale competente ed esperto; terzo, superare le difficoltà derivanti dalla mancanza di personale insegnante in questa fase di espansione della scuola; quarto, favorire la permanenza nella scuola di personale qualificato, specialmente nel settore tecnico-professionale.

Nella seduta cui ho fatto riferimento, riconoscendosi l'affinità della materia trattata dai due disegni di legge, la Commissione stabilì che essi dovessero essere fusi in un unico testo, e pertanto incaricò una Sottocommissione composta dal relatore e dai sena-

tori Baldini, Donati, Bruno e Granata, di elaborare il nuovo testo.

È quanto è stato fatto. Peraltro, ho potuto sentire soltanto i senatori Baldini, Donati e Bruno, essendo il senatore Granata assente.

Il testo da me predisposto, che raccoglie gli elementi fondamentali dei due provvedimenti in esame, si compone di cinque articoli.

Il primo è del seguente tenore. « Fermo restando quanto disposto per gli orari di cattedra, l'orario d'obbligo nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado è, di regola, di 18 ore settimanali.

Nessun insegnante può svolgere il suo orario normale di cattedra in un numero settimanale di giorni inferiore a 5 ».

Con il primo comma si è inteso distinguere l'orario d'obbligo dall'orario di cattedra, in quanto, come tutti gli onorevoli colleghi sanno, gli orari di cattedra variano dalle nove ore per professori di scienze alle tredici dei professori di lettere, alle quindici dei professori di latino e greco, eccetera.

Circa la norma del secondo comma, si è ritenuto opportuno riportarla nel nuovo testo, come era stata prevista nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Donati, per un motivo, direi, di moralità. I professori che hanno un numero di ore di insegnamento inferiore alle dodici, ad esempio, riescono ad ottenere dal preside di raggruppare quelle ore in due, tre giorni la settimana, per cui di essi non si può più disporre negli altri giorni per eventuali ore di supplenza, ore quindi che finiscono per essere affidate ad insegnanti che hanno un numero maggiore di ore di insegnamento.

L'articolo 2 è il seguente: « Il Provveditore agli studi, su proposta dei Presidi o Direttori, può assegnare un incarico fino a 8 ore settimanali oltre l'orario di cattedra agli insegnanti di ruolo e, in mancanza, agli incaricati abilitati, che ne facciano domanda, purchè si tratti di insegnamento nell'ambito dello stesso istituto e purchè non vengano superate le 24 ore settimanali, quando nella provincia manchino insegnanti abilitati o forniti del titolo di ammissione all'esame di abilitazione disposti a coprire le ore disponibili ».

L'articolo 3 è così formulato: « L'incarico per le ore oltre l'orario di cattedra ha la durata di 1 anno ed è retribuito per ogni ora fino alle 18 settimanali complessive in ragione di 1/36 e per ogni ora oltre le 18 settimanali in ragione di 1/18 del trattamento spettante all'insegnante con esclusione della sola aggiunta di famiglia.

Tale retribuzione spetta per 13 mensilità e non è pensionabile ».

Con questo articolo praticamente si stabilisce che le ore fino alle diciotto settimanali vengano pagate in ragione della metà di quelle oltre le diciotto. E questo sembra a me un criterio giusto e che peraltro agevola il preside nel richiedere la collaborazione degli insegnanti della sua stessa scuola, evitandogli di dover ricorrere a personale estraneo, che potrebbe non avere titolo adeguato.

L'articolo 4 ripete una norma del disegno di legge del senatore Baldini. Esso dice:

« Fermo restando quanto disposto per le supplenze saltuarie non superiori a 6 giorni » (cioè quelle che i professori sono tenuti a compiere quando un collega rimane assente per un periodo non superiore a sei giorni) « i presidi sono autorizzati a provvedere alle supplenze di maggior durata con personale in servizio nell'istituto » (logicamente, quindi, di ruolo e non di ruolo) « entro i limiti di cui all'articolo 2 », cioè purchè non vengano superate le 24 ore settimanali e purchè nella provincia manchino insegnanti abilitati o laureati. Come sono retribuite tali supplenze? È quanto dispone il secondo comma dell'articolo 4: « Le supplenze di cui al comma precedente sono retribuite per il solo periodo in cui le lezioni vengono effettivamente svolte secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo », cioè sino alle diciotto ore in ragione di 1/36 e oltre le diciotto in ragione di 1/18 ».

L'articolo 5 infine recita: « È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge ».

Io credo che con le disposizioni ora lette si possa dare una disciplina conveniente ed utile alla materia in esame, con soddisfazione degli stessi insegnanti.

I senatori Baldini, Donati e Bruno sono d'accordo su questo testo. Il Sottosegretario

Magri, con cui avevamo avuto un colloquio alcuni giorni or sono, ha affermato che anche il Governo è d'accordo. Proporrei pertanto alla Commissione di esaminare attentamente il nuovo testo per giungere quanto prima ad un'approvazione, che giudico possa essere effettivamente utile alla scuola.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore. Penso che sia necessario distribuire il nuovo testo, che è frutto di un lavoro veramente encomiabile, a tutti i commissari e sottoporlo, sia pure per un esame rapido, alla Commissione finanze e tesoro, in modo che in una delle prossime sedute si possa senz'altro procedere alla discussione e alla approvazione.

D O N A T I . Io credo che sarebbe opportuno iniziare sin da ora l'esame del nuovo testo.

P R E S I D E N T E . Vi è una difficoltà grave: il senatore Granata non ha preso parte ai lavori della Sottocommissione e non è presente in questo momento perchè indisposto.

D O N A T I . Io desidero semplicemente sottoporre alla Commissione alcune piccole variazioni che mi sembra opportuno inserire nel testo da distribuire. Non si tratta di approvare, ma di discutere perchè il nuovo testo sia elaborato nel migliore dei modi.

Nell'articolo 2, laddove è detto: « Il Provveditore agli studi, su proposta dei Presidi o Direttori, può assegnare un incarico fino a 8 ore settimanali oltre l'orario di cattedra agli insegnanti di ruolo, e, in mancanza, agli incaricati abilitati che ne facciano domanda » io suggerirei di sopprimere le parole « che ne facciano domanda », per aggiungere invece alla fine dell'articolo le altre « La prestazione oltre l'orario di cattedra è facoltativa per gli insegnanti ».

M O N E T I . Basterebbe dire: « Il Preside può assegnare, a domanda ».

D O N A T I . No, la domanda non dovrebbe esserci e soprattutto l'insegnante de-

ve essere libero di accettare o no l'incarico. E la ragione di ciò è che abbiamo bisogno, laddove vi sia possibilità di scelta, di favorire gli insegnanti maschi, per un complesso di ragioni ben intuibili, e comunque di far leva sui migliori.

Ora, lasciando l'iniziativa ai Presidi e ai Direttori, è naturalmente più facile che questi scelgano con un criterio didattico piuttosto che con un criterio automatico, fermo restando, è chiaro, il diritto dell'insegnante di non accettare l'incarico.

La modifica, pur essendo lieve nella sostanza, mi pare che possa avere un certo valore ai fini che il disegno di legge da me presentato si proponeva.

TIRABASSI. Ma allora il preside non può incaricare più nessuno.

DONATI. Obbligatoriamente no, perchè oltre l'orario di cattedra l'insegnante non è obbligato a prestare la propria opera.

Per quanto riguarda poi l'articolo 3, nel disegno di legge originario avevo inteso sgravare lo Stato da una serie di oneri. La osservazione della Commissione finanze e tesoro è esatta là dove rileva che non è possibile sgravare i professori dal pagamento delle imposte di ricchezza mobile e complementare; però noi possiamo eliminare il pagamento di una serie di oneri che a mio modo di vedere non hanno motivo di sussistere. Per esempio, quel 6 per cento o più che viene addebitato parte all'insegnante e parte allo Stato, per il fondo pensione, dato che questa ulteriore retribuzione non è pensionabile, non ha ragione di essere: e sarebbe un 6 per cento di minor onere per lo Stato, che potremmo eliminare e che potrebbe consentirci di rendere meno difficoltoso il superamento dello scoglio della Commissione finanze e tesoro. Vi è poi da rilevare che gli insegnanti sono già tutti assistiti dall'E.N.P.A.S., e che pagano la loro quota normalmente sullo stipendio di cattedra: perchè allora l'E.N.P.A.S. dovrebbe ricevere un ulteriore 4 per cento per una prestazione che non dà? All'Ente deriverebbe un introito cui non corrisponderebbe una

contropartita. Ecco allora che è un altro 4, anzi 4,5 per cento che va a ridurre l'onere dello Stato.

Altro onere, modesto ma significativo, l'1,5 per cento fra interessato e Stato per l'I.N.A.-Casa. Gli insegnanti pagano già per l'I.N.A.-Casa e hanno già il pieno diritto di concorrere alla assegnazione delle relative abitazioni: non si vede pertanto la necessità di un onere complementare, sia pure nella misura non eccessiva dell'1,5 per cento.

Io penso insomma che la retribuzione in esame dovrebbe essere adeguata a quella del normale lavoro straordinario, per la quale non si versano contributi per la pensione, per l'E.N.P.A.S., per l'I.N.A.-Casa. Ecco perchè suggerirei di aggiungere, là dove si tratta della retribuzione per le ore supplementari, la precisazione: « Essa è esente da oneri per il fondo pensioni, l'I.N.A.-Casa e l'E.N.P.A.S. ». In tal modo andremmo a recuperare quel maggior onere che il trattamento proporzionato allo stipendio dei singoli professori di ruolo comporterebbe nei confronti dello stipendio del supplente.

C'è un'altra osservazione da fare, che pure dovrebbe consentire alla Commissione finanze e tesoro di esprimere parere favorevole all'approvazione del provvedimento, ed è che la media oraria degli insegnanti italiani si aggira sulle 15 ore. Pertanto da 15 a 18 si hanno 3 ore pagate per metà, la qual cosa costituisce evidentemente un risparmio tale da consentire di far fronte al maggior onere che il ricorso agli insegnanti di ruolo comporta nei confronti di quello ai supplenti.

Ecco le ragioni per cui insisterei sull'aggiunta proposta, elemento a mio avviso che favorisce il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

ZACCARI, relatore. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere il suggerimento del senatore Donati che mi pare pertinente, specie se dovesse tornare utile per ottenere il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

DONINI. In questa fase interlocutoria, circa quanto ha affermato il senatore

Donati, mi dichiaro d'accordo con le sue osservazioni per quanto concerne il carattere facoltativo, mentre devo formulare ampie riserve sulla differenza che viene mantenuta fra pagamento delle ore supplementari al di sotto e al di sopra delle 18 ore. Nel campo dell'insegnamento non si può operare con il metodo dei pesi e delle misure che vige nelle drogherie e nel commercio. Vi sono degli insegnamenti di 15 ore, quali la pedagogia, che comportano un notevole sforzo intellettuale già in quella misura: ed a questo proposito sarebbe interessante disporre di un quadro statistico, compito che lascio al senatore Granata. Comunque, perchè mai fino alla diciottesima ora gli straordinari dovrebbero essere pagati a metà? Non comprendo proprio questo criterio e non credo che in tal modo si migliorino le condizioni di vita degli insegnanti.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non è questo l'obiettivo del disegno di legge.

D O N I N I . Tuttavia è stato detto che così operando si miglioreranno le condizioni degli insegnanti, perchè li si inviterà a lavorare di più, con l'incentivo di supplementi di guadagno.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Vorrei pregare il senatore Zaccari, se lo ritiene opportuno, di aggiungere all'articolo 3, ove si tratta delle 18 ore settimanali la parola « complessive »; il senso della norma è chiaro ugualmente, tuttavia aggiungendo la parola « complessive » ogni possibilità di equivoco viene meno e si dà un grande contributo alla chiarezza. Al senatore Donini, che momentaneamente si è assentato, mi riservo poi di far notare come le attuali disposizioni di legge prevedano un compenso per un terzo e come pertanto ci si trovi di fronte ad un disegno di legge largamente migliorativo.

P R E S I D E N T E . Sarà messa a disposizione dei componenti la Commissione copia ciclostilata del nuovo testo del provvedimento.

B E R T O L A . Dobbiamo allora considerare ritirato il testo proposto dal senatore Baldini?

B A L D I N I . Mi sembra che dovremmo tenere presenti entrambi i testi, perchè in sede di discussione potrebbe emergere la opportunità di emendare o mantenere norme dell'uno o dell'altro.

P R E S I D E N T E . Entrambi i testi rimangono all'ordine del giorno, anche se ovviamente la discussione seguirà il testo concordato dai presentatori.

Con tale intesa, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Macaggi e Bellisario: « Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia » (1966)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Macaggi e Bellisario: « Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R I S T I A , *relatore.* Il disegno di legge proposto dai senatori Macaggi e Bellisario, concretantesi in 3 articoli, ha lo scopo di integrare la tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia, introducendo tra le materie complementari anche la terapia medica sistematica e l'idrologia medica. Non spenderò parole per sottolineare l'importanza di questa disciplina dato che la relazione scritta dei presentatori è più che esauriente. Piuttosto è il caso di ricordare una distin

zione, peraltro già nota agli onorevoli colleghi, esistente nell'ordinamento universitario: quella fra le materie fondamentali e complementari, fra le quali ultime lo studente, per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, attualmente deve sceglierne tre, e fra queste è obbligatoria la clinica ortopedica. Il disegno di legge in esame tende a dichiarare materia complementare obbligatoria anche la terapia medica sistematica e l'idrologia medica, ed allo scopo di lasciare allo studente in medicina e chirurgia la possibilità di scegliere a sua discrezione due materie complementari, aumenta a quattro il numero di queste ultime. Ciò, s'intende, per quelle Università in cui sia istituito l'insegnamento di terapia medica sistematica e idrologia medica.

L'unica obiezione che ritengo di dover fare è che, in generale, rendendo obbligatorio un insegnamento complementare, noi riduciamo la libertà di scelta dello studente.

LUPORINI. Il grosso problema è l'aumento del numero delle materie, che, sia pure sotto la denominazione di complementari, diventano, da tre, quattro. Tutto ciò mentre noi lamentiamo — e sento che anche dalla facoltà di medicina si ripete il lamento — che vi sono troppi esami. Ed effettivamente si tratta di una rimostranza assolutamente giustificata, per cui noi dovremmo tendere a ridurre non già ad aumentare il numero degli esami universitari. Noi di fatto ci troviamo nella impossibilità di lavorare seriamente nelle nostre facoltà perchè vi sono troppi esami.

CARISTIA. *relatore*. È un principio che bisognerebbe applicare anche alla scuola media.

LUPORINI. Sono perfettamente d'accordo. Ed allora si rimane molto perplessi di fronte ad un disegno di legge che invece aumenta il numero degli esami. Il senatore Macaggi qui presente ci dirà le ragioni del provvedimento; tuttavia non posso fare a meno di avanzare una preoccupazione che riguarda il quadro generale delle Università italiane.

VENDITTI. Per me il disegno di legge in discussione è illiberale e anticostituzionale: esso rende obbligatoria una scelta che deve restare libera.

PRESIDENTE. C'è di più: ossia che in pratica il provvedimento avrebbe effetto in una Università, e non in altre determinando quindi anche delle diversità.

DONINI. Se la frequenza all'insegnamento di terapia medica sistematica e idrologia medica si ritiene veramente necessaria, si potrebbe includerla fra le materie obbligatorie al posto di un'altra, da rendere a sua volta facoltativa.

DONATI. Non è una soluzione troppo semplice: tra l'altro occorre valutare se la materia da passare da obbligatoria a facoltativa sia o no importante.

LUPORINI. Vi è un dato di fatto innegabile da tener anzitutto presente: che le materie sono già troppe e andrebbero piuttosto ridotte che aumentate.

MACAGGI. Nella relazione scritta abbiamo precisato l'opportunità che l'insegnamento nelle Università della terapia medica sistematica e idrologia medica sia affidato ad insegnanti di ruolo. Tale situazione riguarda attualmente, penso, solo l'Università di Roma. Quindi si tratta di un disegno di legge destinato ad avere un effetto immediato limitato. Tuttavia, comparando l'importanza della ortopedia e della terapia medica sistematica e idrologia medica non si può non affermare che la seconda è preminente nella preparazione di un medico. Lo scopo per cui abbiamo presentato il provvedimento in esame è soprattutto quello di cominciare ad avviare lo studio, nelle Università, di un ramo importantissimo della cultura medica, che non si capisce perchè non debba essere obbligatorio quando invece lo è l'ortopedia, la quale rappresenta in effetti una specializzazione chirurgica. La terapia medica sistematica e idrologia medica non è insegnata purtroppo nella clinica medica, perchè in tale sede si fanno le diagnosi, la patologia

speciale, la discussione sul malato; poi quando si arriva al momento in cui si dovrebbe insegnare come si cura l'ammalato la lezione si esaurisce, per cui ne esce un medico senza esperienza. E difatti noi constatiamo che i medici di oggi, quando escono dalle Università, non sanno compilare la più semplice ricetta: prescrivono le specialità, ma non sanno ricettare, non conoscono come dovrebbero gli effetti dei vari medicinali.

PRESIDENTE. Veramente questo è compito della farmacologia.

MACAGGI. Il farmacologo non è un clinico: le cattedre di terapia perseguono proprio lo scopo di insegnare l'applicazione pratica dei medicinali sul malato, insegnamento che viene impartito a Roma. Il disegno di legge in esame dovrebbe rappresentare una spinta perchè domani anche nelle altre Università la terapia medica sistematica e idrologia medica fosse presa nella dovuta considerazione ed insegnata. Oggi, ripeto, il provvedimento riguarda essenzialmente la Università di Roma, dove già si impartisce questo insegnamento. La Commissione è libera di decidere come crede, ma non posso non insistere sull'importanza dell'insegnamento della terapia medica sistematica: siamo in un momento di riforma dei piani universitari e ritengo non sia male segnalare una materia fondamentale, a mio avviso, per la buona formazione pratica di un medico, il quale oggi sotto questo aspetto lascia moltissimo a desiderare.

VENDITTI. Il senatore Macaggi è una autorità in materia specifica e non occorre pertanto andare a chiedere ausilio ad altri per convincerci della bontà della sua tesi. Peraltro, noi ci troviamo di fronte ad un problema giuridico-costituzionale. È questa una materia facoltativa? Ebbene tale deve restare, non possiamo renderla obbligatoria. È necessario fare diversamente? E allora si deve procedere secondo l'attuale ordinamento. Noi non possiamo in sede legislativa rendere obbligatorio un esame.

DONINI. L'ordinamento vigente affida a noi questo compito.

VENDITTI. Una norma che specificatamente investa la facoltà di medicina e chirurgia della sola Università di Roma è semplicemente pazzesco venga trattata in sede legislativa da una Commissione del Parlamento.

DONATI. Vi sono delle considerazioni da fare sull'interessante problema. Anzitutto è chiaro che un clinico il quale non insegna terapia può dare le dimissioni perché è perfettamente inutile che un medico sappia di trovarsi di fronte ad una polmonite se poi non sa come curarla. In secondo luogo è chiaro che il terapeuta dovrebbe conoscere a fondo tutte le cliniche per potersi adeguare alle varie esigenze pratiche della professione. E poi l'ora di dire che dobbiamo tendere a una autonomia delle Università, nel senso che ogni problema tecnico sia devoluto, per la sua risoluzione, alle Università stesse, magari limitando invece altre forme di autonomia. Per questi motivi mi dichiaro contrario a che si intervenga in una materia di competenza delle Università.

BELLISARIO. Bisogna prima arrivare alla riforma delle Università: siamo alla solita questione dell'uovo e della gallina. Come presentatore del disegno di legge in esame sono perfettamente convinto della bontà dell'iniziativa. Le osservazioni del senatore Venditti, riprese dal senatore Donati, possono senz'altro essere giustificate ma di fatto chi deve prendere una decisione su una questione simile siamo proprio noi, non il Consiglio di facoltà. Era quindi inevitabile la presentazione di un disegno di legge.

Ciò premesso, il punto essenziale è di stabilire se siamo o no d'accordo sulla bontà della iniziativa, non sulla sua forma, ma sulla sostanza: se sia cioè un bene o no rendere obbligatorio l'insegnamento della terapia medica sistematica. Anzi, se un voto si deve chiedere alla Commissione, è proprio su questo punto, non spostando il problema su un binario formale.

VENDITTI. La competenza non è una questione formale.

BELLISARIO. La competenza in una materia come questa, oggi come oggi, è esclusivamente nostra. Vi è piuttosto il problema, agitato dai senatori Luporini e Macaggi e dallo stesso relatore, dell'aumento del numero degli esami, e della trasformazione in obbligatorio di un esame facoltativo.

MACAGGI. Ma già attualmente vi sono materie complementari, in numero di tre, delle quali una obbligatoria.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Occorrerebbe interpellare anche i professori delle altre materie complementari.

DONINI. Si potrebbero interpellare gli insegnanti di materie obbligatorie della facoltà di medicina e chirurgia per appurare se sia possibile passare a complementare una materia fondamentale.

LUPORINI. È un tasto scottante, perchè c'è una tendenza morbosa a erodere il campo delle materie complementari per passarle in quello delle obbligatorie, e la lotta è condotta ovviamente proprio dai titolari di cattedra. Pochissimi, compreso me, pensano il contrario. Io, per esempio, ritengo che la mia materia non dovrebbe essere obbligatoria per gli studenti di lettere. Ma la maggioranza tende a far considerare la propria materia obbligatoria.

MACAGGI. Sullo spirito del provvedimento intendo esporre alcune osservazioni.

La Commissione sa perfettamente come io sia piuttosto rigido nel non accettare proposte dirette a cambiare la posizione accademica di certe materie, cioè ad acquisire posizioni di predominio mentre è in discussione la riforma dei piani didattici delle facoltà, tra cui quella di medicina. Ora, premesso ciò, è facile capire che io ho formulato questo disegno di legge, ritenendo che esso non venisse ad incidere sul principio generale, ma che avesse piuttosto come scopo essenziale quello di segnalare la grande importanza di questa materia la quale, nella valu-

tazione gerarchica delle materie complementari, merita certamente di essere messa in prima linea.

Se il disegno di legge in esame dovesse essere accolto, costituiremmo un precedente, a mio avviso, utile che potrebbe servire anche come indicazione per le altre facoltà; nel caso contrario, questa nostra discussione resterà come una segnalazione dell'importanza di questa materia per la sistemazione definitiva dei piani didattici della facoltà di medicina.

LUPORINI. A Roma la cattedra di terapia medica sistematica e idrologia medica è una cattedra convenzionata oppure una cattedra normale?

MACAGGI. Non lo so.

PRESIDENTE. È una cattedra di ruolo che evidentemente non ha molti allievi!

DONINI. Ma una cattedra di ruolo non ha bisogno di avere molti allievi; anche se ne ha uno solo va avanti lo stesso. La questione è un'altra; cioè, si tratta di vedere se effettivamente questa materia è tale da dover essere inclusa tra le materie obbligatorie.

PRESIDENTE. Come possiamo, qui in Commissione, decidere su questo punto?

DONINI. Proponiamo che venga consultata la facoltà di medicina. Io sono convinto di quanto ha detto il senatore Macaggi; se la facoltà dovesse confermarlo, allora dovremmo fare in modo che il numero degli esami non aumenti.

PRESIDENTE. Non possiamo interrogare la facoltà; tutto al più, si potrebbe chiedere un parere alla Commissione igiene e sanità, se c'è da quella parte una particolare competenza in questa materia.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)75^a SEDUTA (13 giugno 1962)

V E N D I T T I . Ma spetta a noi di deliberare su questo!

M A C A G G I . Forse si potrebbe sentire il parere del Consiglio superiore!

P R E S I D E N T E . Sappiamo già qual'è stato l'avviso del Consiglio superiore a proposito di una discussione recente per il disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli!

V E N D I T T I . Propongo formalmente il rinvio di questa discussione e preannuncio che farò una relazione di minoranza contraria. È una questione troppo importante e non la si può risolvere con tanta facilità!

P R E S I D E N T E . Allora, in relazione all'orientamento generale della Commissione, ritengo opportuno rinviare la discussione ad una prossima seduta, per sentire il parere del Governo e le opinioni degli altri colleghi.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,15.

DOU MARTO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari